

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA MOSTRA SUI LIBRI D'ARTISTIA DI ENRICO BAJ

TRA

L'**Accademia di Belle Arti di Brera** (di seguito, per brevità, "Accademia"), C.F. 80094690155, con sede in Via Brera 28 – 20121 Milano (MI), PEC accademia@pec.accademiadibrera.milano.it, rappresentata dal Direttore, Prof. Giovanni Iovane, ivi domiciliato per la carica,

E

La **Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense** (di seguito, per brevità, "Biblioteca"), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore James M. Bradburne quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

di seguito, congiuntamente, per brevità, "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche "Parte")

Considerato che

il Codice Beni Culturali, Dlgs 42/04, in particolare agli art. 6, 10 co. 2° lett. c), 101, 106, 108 co. 3°, 111 e 118, riconosce l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa e anche in collaborazione con il mondo degli enti pubblici; e considerata anche la L.241/90 agli art. 1, 3, 11,15;

Premesso che

- la Biblioteca Nazionale Braidense fa parte integrante della Direzione Generale ad autonomia speciale della Pinacoteca di Brera e risulta un Istituto di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario nazionale perseguendo come finalità tra l'altro, la tutela, conservazione, valorizzazione e disseminazione dei contenuti culturali relativi al proprio patrimonio librario manoscritto e a stampa, ivi compresi autografi e postillati, anche attraverso l'interazione con altri Istituti pubblici e privati;
- l'Accademia è un'istituzione pubblica di alta cultura, sua finalità primaria è la promozione e l'organizzazione della ricerca nel settore delle arti visive, delle discipline dello spettacolo, della valorizzazione e della conservazione del patrimonio artistico, della comunicazione multimediale e della formazione attraverso le arti;
- l'Accademia, nell'esercizio della propria autonomia sancita dal DPR 132/2003, ha facoltà di promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione ("partnership") con soggetti terzi (siano essi privati o Istituzionali), attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità formative, così come nello spirito della Riforma, di cui la L. 508/99;
- è interesse dell'Accademia e della Biblioteca mettere reciprocamente a disposizione le proprie competenze, in modo da sviluppare e perfezionare, nell'autonomia delle proprie funzioni, le rispettive missioni, e da offrire sia agli studiosi sia agli studenti e ai ricercatori in formazione l'opportunità di acquisire, approfondire, aggiornare e confrontare le proprie conoscenze, esperienze e metodologie.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, CON VALORE DI PREMESSE, LE PARTI CONCORDANO DI REGOLARE E SVILUPPARE LA COLLABORAZIONE NEI TERMINI SEGUENTI:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse formano parte integrante e vincolante del presente atto, che d'ora innanzi sarà definito Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti intendono stabilire rapporti di collaborazione finalizzati all'organizzazione e realizzazione di un progetto-evento espositivo sull'artista e scrittore Enrico Baj previsto per la Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense. Le date della mostra saranno concordate e indicativamente sono previste per il primo semestre del 2024. Le opere esposte saranno provenienti dai fondi della Biblioteca Nazionale Braidense come dal patrimonio di collezionisti privati di cui è già verificata e concordata la concreta disponibilità.

Art. 3 - Rapporti tra le Parti e impegni reciproci

La Biblioteca collabora alle attività di allestimento e si impegna a sostenere i costi di guardiana-vigilanza e di apertura e allestimento degli spazi interessati alla mostra e mette a disposizione tutti i documenti, libri e materiali a propria disposizione da selezionare in quanto necessari per la presente mostra da parte dei curatori indicati dalle Parti. La mostra sarà fruibile negli orari di apertura consueti della Biblioteca. Eventuali aperture straordinarie della mostra saranno regolate da appositi accordi di concessione.

La Biblioteca, oltre agli impegni sopra indicati, provvederà ai costi vivi dell'esposizione quali ad esempio: i trasporti, le assicurazioni, l'allestimento.

L'Accademia si impegna a sostenere i costi di realizzazione del catalogo della prevista mostra, che dovrà essere fisicamente disponibile preventivamente alla data dell'inaugurazione della mostra. Le Parti selezioneranno l'editore del catalogo.

Art. 4 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- Accademia: accademia@pec.accademiadibrera.milano.it
- Biblioteca: pec.pin-br@cultura.gov.it

Art. 5 - Responsabili Scientifici della collaborazione e Curatori della mostra

Sono responsabili scientifici della collaborazione:

- la Prof.ssa Angela Sanna, per l'Accademia;
- il Direttore tecnico scientifico *pro tempore* della Biblioteca Nazionale Braidense, Dott.ssa Marzia Dina Pontone.

Sono curatori della mostra:

- la Prof.ssa Angela Sanna, per l'Accademia;
- il dott. Michele Tavola e la dott.ssa Marina Zetti per la Biblioteca.

Art. 6 - Modifiche

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Art. 7 - Durata e recesso

Il presente Accordo avrà validità fino al completamento delle attività di disallestimento della mostra che è oggetto dell'accordo e a far tempo dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

Art. 8 - Personale, Responsabilità, Assicurazione

L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte ed il personale - in qualunque modo e a qualsiasi titolo - coinvolto nelle attività che sono oggetto del presente Accordo manterrà inalterata la natura del proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore.

Il personale di una Parte che si rechi presso l'altra Parte per svolgere attività oggetto del presente Accordo deve essere coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile e infortuni.

Le suddette persone sono altresì responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso i luoghi di esecuzione delle attività presso la Parte ospitante. Esse non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la Parte ospitante, se non dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie.

In caso di infortunio del personale delle Parti - in qualunque modo e a qualsiasi titolo - nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la Parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra Parte l'accaduto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali funzionale all'esecuzione delle attività disciplinate dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://www.accademiadibreramilano.it/it/privacy-policy-e-termini-di-utilizzo-dei-servizi> e <https://mannapoli.it/wp-content/uploads/2021/07/Informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali.pdf>

Articolo 10 - Ulteriori aspetti della collaborazione

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite. Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, "art-bonus" ecc.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione. L'Adesione sarà formalizzata tramite specifico atto integrativo, preventivamente approvato dagli organi decisionali delle Parti e dalle stesse sottoscritto insieme al nuovo aderente.

Art. 11 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972.

Art. 12 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo che non possa essere risolta in via bonaria, il Foro competente esclusivo è quello del Tribunale di Milano.


Letto approvato e sottoscritto.

Milano, ⁽¹⁾

Milano, ⁽¹⁾

Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense
Il Direttore Generale
Prof. James M. Bradburne

Accademia di Belle Arti di Brera
Il Direttore
Prof. Giovanni Iovane



[Atto sottoscritto digitalmente – ⁽¹⁾ Rispettive date di sottoscrizione digitale]